



COMUNE DI QUINDICI

(Prov. Di Avellino)

Via Sant'Antonio, 13

Tel.081/5102499 Telef. Fax 081/5104000

Pec. comunexv@asmepec.it – e-mail: comunexv@libero.it

ORDINANZA N. 90 DEL 30-12-2021

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dal Consiglio dei Ministri, da ultimo **fino al 31 marzo 2022**, in data 14 dicembre 2021;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii.;

RAVVISATO:

- **CHE**, al fine di scongiurare l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica sul territorio Comunale nell'attuale, delicatissima, fase, caratterizzata da un incremento esponenziale della diffusione del *virus* in pendenza della campagna vaccinale, salvo l'obbligo di rispetto delle disposizioni statali e regionali vigenti, occorre adottare immediate misure idonee ad evitare le occasioni di contagio derivanti dagli assembramenti ed affollamenti, con conseguenti gravissimi **rischi di diffusione della variante "omicron"**, **caratterizzata da particolare diffusività**;

- **CHE** occorre intensificare le misure già adottate dal Presidente della Giunta Regionale oltre che dal Governo centrale al fine di evitare fenomeni di assembramento e/o affollamento nei luoghi pubblici;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale (...);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTA la legge n. 689/1981 ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020;

VISTA l'Ordinanza Presidente Regione Campania n. 28 del 19 dicembre 2021, nella parte in cui dispone: "*E' fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti*";

RITENUTO di condividere lo spirito dell'ordinanza di cui sopra ed, alla luce della constatata diffusione della *virus* nell'ambito del territorio Comunale, oltre che nei Comuni limitrofi, di dover ulteriormente intensificare la portata delle misure già adottate in relazione a specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico, tenuto conto dei rischi di diffusione della variante "*omicron*", caratterizzata da particolare diffusività,

ORDINA

fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica locale e fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, con decorrenza immediata e fino al 03 gennaio 2022:

- 1) la chiusura del parco giochi comunale ubicato nella frazione "Beato";
- 2) la chiusura del campetto sportivo alla frazione "Bosagro";
- 3) la chiusura del parco giochi comunale sito in via Rotondella;
- 4) la chiusura del parco giochi sito presso l'Istituto "B. Croce" alla p.zza S. Sebastiano;
- 5) la chiusura del parco giochi sito presso gli alloggi E.R.P. alla via E. De Filippo;
- 6) di non svolgere sul territorio Comunale manifestazioni (ivi compresi cortei) che possano comportare affollamento di persone e favorire il diffondersi del *virus* ;
- 7) la chiusura del cimitero comunale;
- 8) il divieto per i minori di allontanarsi dalle proprie abitazioni se non per comprovate necessità e sempre accompagnati da un familiare adulto.

VIETA

Qualsiasi forma di assembramento su tutto il territorio comunale (ivi comprese le piazze di questo comune e presso gli esercizi pubblici/commerciali).

RACCOMANDA

alla cittadinanza tutta di osservare scrupolosamente la normativa nazionale e regionale volta a contrastare lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, particolarmente, nella frequentazione degli esercizi aperti al pubblico, oltre che **di ridurre il più possibile le occasioni di incontro con persone estranee al proprio nucleo familiare.**

Alla cittadinanza tutta di **INDOSSARE MASCHERINE** (FFP2 - Raccomandata) **ANCHE NEI LUOGHI PUBBLICI.**

INVITA

i cittadini a comunicare tempestivamente la propria positività al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale onde poter disporre tempestivamente le misure della quarantena e dell'isolamento fiduciario e prevenire l'ulteriore diffusione del *virus*.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, e ai sensi del DL 7/10/2020, ai quale integralmente si rinvia.

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo Pretorio dell'Ente e la trasmissione, senza indugio, oltreché alla Prefettura-UTG e all'ASL di Avellino, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Quindici, al Commissariato P.S. di Lauro perché vigilino sulla osservanza delle norme restrittive di cui sopra.

F.to IL SINDACO

Eduardo Rubinaccio